



REPUBBLICA ITALIANA 66/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto **Presidente**

Domenico Guzzi **Giudice relatore**

Ida Contino **Giudice**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 66/2018

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21096** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di:

- **Verre Antonio**, nato a Cosenza il 14 giugno 1954, ivi residente in viale Trieste n. 98 – non costituito.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 gennaio 2018 il Consigliere relatore, Domenico Guzzi e il Procuratore regionale, dott.ssa Rossella Scerbo.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 28 novembre 2016, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha promosso un giudizio di responsabilità nei confronti del sig. Verre

Antonio, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale di euro 202,580,34, in favore dell'ASP di Cosenza.

Riferisce la Procura regionale:

- che la vertenza ha avuto origine dalla nota prot. n.0077215 del 7.6.2016, con la quale il Direttore Generale della predetta Azienda sanitaria trasmetteva una denuncia di danno nei confronti del dott.

Antonio Verre, titolare di farmacia convenzionata con il S.S.N.N., sita in Cosenza alla frazione S. Ippolito;

- che i fatti oggetto di denuncia sono stati, poi, accertati con la sentenza n. 1141 del 16.11.2009 del Tribunale di Cosenza I Sezione Penale, con la quale il Verre è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione, € 1.600,00 di multa e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e dalla professione di farmacista per la durata di anni due;

- che tale condanna è stata inflitta per i reati di cui: A) agli artt. artt.81 c.p.v., 640 commi 1 e 2 n.1 c.p., *"perché in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare della omonima farmacia sita alla frazione S. Ippolito di Cosenza con artifici e raggiri consistenti nel falsificare 563 ricette mediche apparentemente provenienti da vari medici di base e nell'utilizzarle presso la propria farmacia, inducendo in errore il personale del Servizio Farmaceutico presso l'Asp di Cosenza, si procurava l'ingiusto profitto consistente nel valore dei farmaci che non venivano consegnati ai pazienti pari ad euro 182.424,00 e nell'incameramento di euro 17.612,85 quale rimborso proveniente dal*

servizio farmaceutico, con pari danno per il predetto, con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un Ente pubblico"; B) all'art.61 n.2, 81 c.p., 481 c.p. perché "in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nella qualità di titolare della omonima farmacia sita alla frazione S. Ippolito di Cosenza e, dunque nell'esercizio di una professione sanitaria, formava 563 ricette mediche false di prescrizione di farmaci, riportanti i dati di ignari pazienti e il timbro falso di medici di base; C) agli artt.61 n.2, 81 c.p., 648 c.p. perché, "in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo A e di procurarsi un profitto, riceveva le 563 ricette richiamate al capo che precede, provento dei furti commessi ai danni dell'Azienda sanitaria n.4 di Cosenza e - quanto a n.126 ricette - ai danni del dott. Mario Mazzuca";

- che, con la medesima sentenza, il Tribunale, ai sensi dell'art.537 c.p.p., ha dichiarato la falsità delle ricette di cui al capo B) dell'imputazione e ha condannato il Verre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili identificate nei medici Mazzuca e Bozzo, rimettendo le restanti parti danneggiate, tra cui l'Azienda sanitaria di Cosenza, davanti al giudice civile per le rispettive liquidazioni;

- che, con la sentenza n.1009/2013 del 17.11.2013/13.1.2014, la Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. Il Penale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei

confronti dell'imputato per i reati di cui al capo A) e B) per intervenuta prescrizione; ha revocato le pene accessorie, ha confermato per il resto l'impugnata sentenza e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C) in quella di dieci mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando, infine, le statuizioni civili, oltre alla condanna alle spese processuali;

- che, in data 7.11.2014, la Corte Suprema di Cassazione (come da annotazione in calce alla sentenza di secondo grado) ha annullato senza rinvio la decisione impugnata limitatamente alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rigettando per il resto il ricorso e condannando altresì l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Tutto ciò premesso, parte attrice ritiene emergano gli estremi della responsabilità erariale del Verre, sia in relazione al danno, quantificato nell'importo sopra riportato di euro 202.580,34, sia in relazione all'elemento soggettivo del dolo che avrebbe connotato la condotta, soprattutto alla luce degli esiti dell'azione penale avviata a suo carico per le gravi condotte di reato dallo stesso commesse.

La Procura regionale ha, inoltre, formulato istanza di sequestro conservativo *ante causam*, istanza che veniva accolta con il decreto presidenziale del 6 settembre 2016 e confermata dal giudice designato con l'ordinanza n. 122/2016 del 26 ottobre 2016. Successivamente, con domanda dell'8 febbraio 2017, il Verre

chiedeva *“la revoca del sequestro sull’unità immobiliare sita nel comune di Belmonte Calabro (CS), fgl. 35, particella 203 sub 5, categoria A/3 consistente in 5,5 vani, disposto con ordinanza del 26.10.2016; nonché lo svincolo delle somme trattenute presso l’Asp di Cosenza, maturande successivamente al deposito della cauzione e all’emissione del chiesto provvedimento”*.

Con l’ordinanza n. 61/2017 del 20 aprile 2017, il giudice designato accoglieva la domanda e, per l’effetto, limitava il sequestro *“alle sole somme già accantonate dall’ASP di Cosenza in considerazione dell’attuale e pregresso rapporto convenzionale di cui all’art. 8 del d.lgs 502/1992, pari ad € 202.380,34, somme che, veniva ribadito nell’ordinanza, “devono restare sequestrate sino alla decisione della causa nel merito”*.

Il dott. Antonio Verre non si è ritualmente costituito in questa fase di giudizio.

L’unica sua difesa è quella rinvenibile nella memoria depositata il 21 ottobre 2016 con il patrocinio dell’avv. Massimo De Luca *in limine* all’udienza del 24 ottobre 2016 di comparizione per la convalida del sequestro conservativo *ante causam*.

Nel corso dell’odierno dibattimento, il Pubblico Ministero ha richiamato gli elementi di colpevolezza a carico del Verre ed ha, pertanto, chiesto l’accoglimento dell’atto di citazione per l’intero importo del danno ivi quantificato.

Esaurito il dibattimento la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. In mancanza di profili e questioni preliminari, la causa può dunque essere esaminata nel merito dei fatti in contestazione.

Come evidenziato in narrativa, la domanda introduttiva dell'odierno giudizio trae origine, e ad avviso del Collegio per quanto di qui a poco si andrà a dire, anche conferma, da un procedimento penale avviato a carico del sig. Verre Antonio per plurime condotte di reato.

Senza ovviamente ripetere quanto in premessa evidenziato, è sufficiente in questa sede sinteticamente puntualizzare che, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, la condotta da cui sarebbe poi scaturito il danno cagionato all'ASP di Cosenza sarebbe consistita, secondo la Procura regionale, nel fatto di avere, il Verre, presentato a rimborso nella sua qualità di farmacista n. 563 ricette apparentemente redatte e sottoscritte da numerosi sanitari operanti nell'azienda sanitaria, ricette che però gli stessi medici hanno disconosciuto unitamente alla firma in calce ad esse apposta.

Così agendo, lucrando il prezzo di ognuno dei farmaci riportato nelle false ricette, il Verre avrebbe ottenuto, sempre secondo quanto postulato nel libello introduttivo, una cifra che, al netto dello sconto praticato dall'ASP in relazione alla categoria di appartenenza della farmacia richiedente, sarebbe stata pari ad euro 193.536,99.

Ovviamente, la richiesta di rimborso del farmacista e l'ammissione dello stesso con il conseguente pagamento delle somme, trovava compendio nella convenzione disciplinata dall'art.28 (assistenza farmaceutica) della legge 23 dicembre 1978, n.833, dall'art.8, comma

2, del decreto legislativo n.502/I 992, (disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali) modificato ed integrato dal decreto legislativo n.517/1993, e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art.4, comma 9 della legge n.412 del 1991.

Tutto ciò risulta acclarato, come in premessa evidenziato, non solo all'esito di indagini di polizia giudiziaria, ma anche all'esito di processi penali che hanno visto l'odierno convenuto imputato e condannato, giudizi svoltisi in primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza e così fino a quello definitivo di legittimità suggellato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del 7 novembre 2014.

In particolare, la fattispecie sin qui delineata ha trovato prospettazione nei reati di cui al capo A) e al capo B) di imputazione dinanzi al Tribunale di Cosenza e nella sentenza n.1141/2009 del 16.11.2009, cui faceva seguito la pronuncia di appello n. 1009/2013 del 17.11.2013/13.1.2014, di riforma della prima decisione per intervenuta prescrizione dei reati.

Tanto chiarito, va sul punto osservato che in base all'ormai costante giurisprudenza di merito e di legittimità, la pronuncia penale che abbia dichiarato la prescrizione del reato non assume, però, alcun valore vincolante sullo svolgimento del giudizio erariale, giacché trattasi di pronuncia che non acquisisce autorità di cosa giudicata (cfr. *ex plurimis* Corte di conti IIII^ Sezione Centrale d'Appello, sent. n. 89 del 17 febbraio 2015) al contrario di quanto è, invece, previsto dall'art. 652 c.p.p. con riguardo alla pronuncia penale definitiva di assoluzione, che contenga "un effettivo accertamento

dell'insussistenza del fatto o dell'impossibilità di attribuirlo all'imputato" e sempre che l'assoluzione non sia *"motivata con la mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine al fatto o alla sua attribuzione all'imputato..."* (Cass. sez. III civ. 19 maggio 2003, n. 7765, in Foro it. 2003, I, 2314 e ss. analogamente Cass. 30 marzo 1998, n. 3330, nonché 9 maggio 2000, n. 5885).

Sotto questo profilo va, dunque, disattesa l'impostazione della Procura regionale secondo la quale dovrebbe trovare ingresso nel caso di specie la pregiudiziale di cosa giudicata penale ex art. 652 c.p.p. con riguardo alla illiceità del fatto dedotto dinanzi al giudice contabile alla luce di una *"indissolubile connessione logica—giuridica (c.d. connessione teleologica) tra i reati prescritti e quello di ricettazione (c.d. reato mezzo)* (per i reati di cui al capo C) della sentenza di primo grado n.d.r.) *per il quale la condanna è divenuta ormai irrevocabile"*.

Ciò nondimeno, però, non vi è dubbio che il giudice contabile possa, nell'ambito dei propri poteri cognitivi, comunque valutare i mezzi di prova esperiti nel processo penale in relazione ai reati ritenuti prescritti, ovviamente annettendo ad essi un autonomo rilievo probatorio per porli a base del proprio convincimento (cfr. Corte dei Conti - Sez. III, 26 giugno 1997 n. 183/A).

Così opinando, ponendo dunque l'attenzione sulle risultanze del processo penale di merito, la Sezione non può esimersi dal rilevare l'allarmante quadro di diffusa e reiterata illegalità nel quale ha agito il Verre, sia per la reiterazione nel tempo delle condotte, posto che i

fatti si sono svolti tra il dicembre 2003 e il giugno 2005, sia e soprattutto per il fatto che, al solo scopo di trarre un rilevante profitto personale, il professionista non ha avuto alcuno scrupolo a lucrare soldi pubblici mediante artifici e raggiri in danno dell'azienda sanitaria regionale, ovvero di un ente parimenti pubblico.

A tal proposito valga richiamare un significativo passaggio contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro citata.

Riguardo ai reati di truffa e di falso comunque dichiarati prescritti, il giudice penale non ha, infatti, mancato di osservare in ordine alla colpevolezza che *“non sono riscontrabili elementi idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti. Sul punto la Cassazione ha affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito solo quando l'evidenza dell'innocenza sia così lampante che la valutazione che si deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi che a quello di apprezzamento ovvero sia quando sia da escludere qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento incompatibili con il concetto di mera constatazione. E nel caso di specie, tutti gli elementi enunciati dall'appellante che dovrebbero sostanzialmente supportare l'offerta ricostruzione alternativa della vicenda de qua e la buona fede dell'imputato che, ignaro della falsità delle ricette mediche presentategli avrebbe consegnato i farmaci prescritti e ottenuto dunque legittimamente il tantundem dall'ASP non risultano*

convincenti. Infatti anche ammettendo che i dati abituali dei clienti della farmacia Verre (medico curante e storia clinica con riferimento alla terapia farmacologica già effettuata) fossero accessibili anche a terzi intranei all'amministrazione sanitaria e che il numero di ricettari sottratti all'Asp sia sintomatico di un sistema più ampio di truffe, ciò non scalfisce il quadro indiziario valorizzato a fini decisori dal giudice di prime cure. In particolare costituisce dato pacifico che le ricette incriminate e ben confezionate, in quanto idonee a trarre in inganno anche soggetti dotati di competenze specifiche nel settore farmaceutico, fossero intestate a pazienti che si approvvigionavano abitualmente presso la farmacia dell'imputato, con qualche eccezione numericamente poco significativa evidenziata dall'appellante, e che quindi anche prescindendo dalla conoscenza personale dei clienti da parte del farmacista, lo stesso avesse contezza delle terapie farmacologiche loro prescritte dai medici curanti per avere già ricevuto e negoziato altre ricette ...".

Ad avviso della Sezione ve n'è a sufficienza per riconoscere nella condotta del Verre gli estremi della responsabilità erariale, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non potendosi ragionevolmente dubitare dell'evidente connotazione dolosa del suo agire, sia sotto il profilo oggettivo del danno erariale cagionato all'amministrazione pubblica, con la quale, come detto, il convenuto aveva un rapporto di dipendenza funzionale in virtù della convenzione di servizio per la distribuzione dei farmaci ammessi al rimborso del servizio sanitario regionale.

Il danno risulta così correttamente quantificato in euro 193.536,99, alla luce delle risultanze del consulente ASP dott. Franco Ventura.

Né sul punto può darsi pregio alla contestazione formulata dal convenuto in sede di sequestro **ante causam**, secondo il quale detta quantificazione non avrebbe tenuto conto delle ritenute mensilmente operate al farmacista, *“né dello status sociale del paziente che determina la posizione o l’assoggettamento al ticket sanitario di esso”*, con ciò intendendo alludere al fatto che per alcune categorie di cittadini che non godono della esenzione dal pagamento del ticket sanitario, *l’ASP provvede a decurtare dalla somma netta da liquidare”*.

Al riguardo è sufficiente denotare la genericità della contestazione formulata e, inoltre, la mancata produzione di conteggi in grado di fornire al giudice una diversa risultanza di calcolo rispetto a quello fornita dal consulente.

II. La Procura regionale ha, inoltre, richiesto la condanna per euro 9.043,35 in considerazione della spesa che l’amministrazione danneggiata ha dovuto affrontare per il compenso pagato al professionista Franco Ventura incaricato della consulenza tecnica occorrente per il conteggio dei rimborsi indebiti.

Il Collegio non può, però, sul punto condividere la domanda, in primo luogo perché è dell’avviso che l’apparato burocratico aziendale avesse le professionalità e gli strumenti tecnici idonei per far fronte a siffatto conteggio e, in secondo luogo, perché in ogni caso l’attore pubblico non è stato in grado di fornire alcun elemento comparativo

cui parametrare la congruità della spesa sostenuta al riguardo dall'amministrazione con la determina dirigenziale n. 212 del 4 agosto 2015.

III. In definitiva, il danno erariale da porre carico del Verre con riferimento ai rimborsi indebitamente ottenuti nel periodo dicembre 2003 – giugno 2005 va determinato in € 193.536,99.

Per l'effetto ed ai sensi dell'articolo 80 del c.g.c., il sequestro conservativo disposto a carico del Verre si converte, in conformità al disposto di cui all'art. 686 c.p.c., in pignoramento nei limiti di cui al predetto danno, con onere dell'ente danneggiato di trasmettere al Giudice dell'esecuzione il fascicolo contenente tutta la documentazione del sequestro ai fini dell'apertura del relativo fascicolo ex art. 488 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

in misura parziale l'atto di citazione e, per l'effetto, condanna **Verre Antonio** al pagamento di **€ 193.536,99** in favore dell'**Azienda Sanitaria Provinciale – ASP di Cosenza**, oltre alla **maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat dalla data dell'evento dannoso sino alla pubblicazione della presente sentenza, mentre da tale data sono dovuti gli interessi legali fino all'integrale soddisfo.**

Alla soccombenza seguono le spese di giudizio che si liquidano in

euro

1158,88**millecentocinquantotto/88*.

Converte in pignoramento il sequestro conservativo nei limiti di cui in motivazione.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018

IL GIUDICE ESTENSORE

f.to Domenico Guzzi

IL PRESIDENTE

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 07/05/2018

Il Funzionario

f.to dott.ssa Stefania Vasapollo